



REGOLAMENTO INTERNO
RIGUARDANTE CRITERI DI FORMAZIONE,
SELEZIONE E NOMINA
DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

Revisione		Approvazione	Descrizione delle modifiche
0	Emissione	CDA	24.11.2016

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la formazione delle Commissioni nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 50/2016.

Art.2 Commissione di gara e di aggiudicazione

Le Commissioni, si distinguono tra Commissioni di Gara e Commissioni di Aggiudicazione sulla base del criterio di aggiudicazione dell'appalto; nello specifico:

- i) in caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso dovrà essere nominata una Commissione di Gara, ferma la facoltà per CSAI di riservare al RUP il compito di procedere alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- ii) in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere nominata una Commissione di Aggiudicazione, ferma la facoltà per CSAI di riservare al RUP il compito di procedere alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Art.3 Principi generali e costituzione

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fermo restando che sulla base delle Linee Guida ANAC n. 5 del 16.11.2016, nei documenti di gara dovranno essere indicate tutte le informazioni relative alla composizione delle commissioni giudicatrici.

Le commissioni sono composte di regola da 3 (tre) membri, salvo situazioni di particolare complessità per le quali il numero di commissari potrà essere elevato a 5 (cinque); le operazioni di verbalizzazione verranno affidate, comunque, ad un dipendente di CSAI.

I commissari dovranno rendere le dichiarazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 5 del 16.11.2016 al punto 3.1, nonché le dichiarazioni di insussistenza e le cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, richiamate nelle linee guida sopra citate al punto 3.6.

Nelle Commissioni di Aggiudicazione i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

ART. 4 Commissione di Gara

La Commissione di Gara sarà costituita dal RUP e da due commissari interni alla società.

Le operazioni di verbalizzazione verranno affidate, ad uno dei commissari e/o ad un dipendente di CSAI.

CSAI si riserva comunque il diritto di poter nominare uno o più soggetti esterni qualora l'organizzazione delle attività aziendali non consenta la nomina di commissari interni.

ART. 5 Commissione di Aggiudicazione per appalti sotto soglia comunitaria e di non particolare complessità

La Commissione di Aggiudicazione, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per le procedure che non presentano particolare complessità, potrà essere composta anche da componenti interni a CSAI, nel rispetto del principio di rotazione.

Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

Quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso a quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 6 Commissione di aggiudicazione per appalti sopra soglia comunitaria

Per le procedure sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, CSAI nominerà quali membri della Commissione di Aggiudicazione soggetti esterni a CSAI.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016, in attesa della operatività dell'Albo di cui all'art. 78 dello stesso D.lgs. 50/2016, i commissari esterni sono selezionati tra:

- a) funzionari di altre pubbliche amministrazioni, amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti;
- b) tra i soggetti inseriti in appositi elenchi costituiti da soggetti istituzionali o da associazioni di categoria a livello regionale o provinciale;
- c) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- d) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- e) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- f) personale in quiescenza individuati tra i soggetti di cui alle lettere a), c), d) ed e)

I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter partecipare alle commissioni per le gare indette da CSAI, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da 10 anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali;
- possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- aver svolto nel caso di affidamenti di particolare complessità, incarichi quale responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali;
- possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- aver svolto nel caso di affidamenti di particolare complessità, incarichi quale responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono partecipare alle commissioni giudicatrici se dimostrano di possedere gli stessi requisiti dei professionisti precedentemente regolamentati o in alternativa di possedere i seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- aver svolto nel caso di affidamenti di particolare complessità, incarichi quale responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Art.7 Compenso alle commissioni

Le spese relative alla commissione sono liquidate dalla CSAI sulla base di notula/fattura emessa dal Commissario.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento o di esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Qualora svolgano funzione di commissario e/o segretario dirigenti e/o dipendenti di CSAI, non verrà riconosciuto alcun compenso.

In caso di Commissioni composte da membri esterni verrà corrisposto un compenso determinato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 22/08/2012 e s.m.i.

Art.8 Funzionamento delle commissioni

Le commissioni dovranno attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara stessi.

La Commissione redige, per il tramite del segretario il processo verbale della gara.

Per quanto attiene ai compiti e alla funzione del RUP nell'ambito dell'affidamento si precisa quanto segue:

Il RUP può svolgere il controllo della documentazione amministrativa autonomamente, mediante la commissione e/o tramite l'ausilio dell'Ufficio Legale e Acquisti. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Per quanto riguarda la fase della verifica delle offerte risultate anormalmente basse, il RUP:

- nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte può essere rimessa direttamente al RUP e quest'ultimo potrà anche avvalersi della struttura di tecnica o della commissione.
- Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP effettua la verifica sulle offerte anormalmente con il supporto della commissione di aggiudicazione.

Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.

Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti i verbali devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

ART.9 Clausola finale

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento produrrà effetti per tutto il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016.